



**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 346/2014/R/COM: RIFORMA DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE PER IL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS – PRIMI ORIENTAMENTI – OSSERVAZIONI DEL GRUPPO A2A**

Con il Documento per la Consultazione 346/2014/R/com (nel seguito: il documento), l'Autorità propone agli operatori primi orientamenti per la riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas, alla luce delle disposizioni introdotte dal legislatore con decreto lgs n. 93/11, per l'attuazione nell'ordinamento nazionale delle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/72/CE e 2009/73/CE (Terzo Pacchetto Energia).

Si rileva peraltro che per alcuni dei temi trattati, in particolare la gestione dei dati commercialmente sensibili e le politiche di marchio e comunicazione, trascendendo le prescrizioni della normativa primaria, l'Autorità prospetta l'adozione di regole che, a fronte di un significativo irrigidimento nell'operatività dei soggetti regolati e di ingenti costi di implementazione, comporterebbero per il sistema benefici di entità irrilevante, risultando sostanzialmente inefficaci.

Con riferimento ai principali temi in consultazione, si illustrano pertanto nel seguito le osservazioni del Gruppo A2A rispetto alle valutazioni estese nel documento, evidenziando gli scostamenti tra le disposizioni della normativa primaria e le proposte attuative del regolatore, che lasciano margine per una semplificazione delle misure prospettate.

***Gli obblighi per i gestori dei sistemi di trasporto e di trasmissione***

Con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha già disciplinato le procedure di certificazione per le imprese proprietarie di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 93/11 e delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, che hanno previsto per le suddette imprese numerosi e rigidi requisiti a garanzia della relativa indipendenza. Con il documento, a completamento del quadro regolatorio in materia già definito, l'Autorità propone pertanto unicamente l'introduzione di specifiche disposizioni finalizzate ad uniformare le modalità di trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini del mantenimento della certificazione dei soggetti gestori di sistemi di trasmissione e trasporto, di cui alle disposizioni adottate con la citata delibera ARG/com 153/11, coordinandole con quelle che saranno previste per gli altri soggetti tenuti alla separazione funzionale, prevedendo un unico canale, di tipo telematico, per l'invio delle suddette comunicazioni.

Inoltre, riguardo alle imprese di *trasporto regionale del gas* rese esenti dalle procedure di certificazione ai sensi del D. lgs. 93/11, l'Autorità specifica di ritenere necessario mutuare gli obblighi di separazione funzionale da quelli previsti per i distributori con più di 100.000 punti di riconsegna.

**Alla luce di quanto precisato al punto 6.5 del documento, non è peraltro chiaro se l'AEEGSI intenda o meno conservare per i proprietari di porzioni di RTN non Terna gli obblighi prescritti dalla delibera 11/07 in materia di unbundling funzionale. Infatti, a seguito della certificazione di Terna quale gestore della RTN, anche per quanto attiene alle porzioni di rete non nella sua titolarità, pare ridondante la nomina da parte dell'impresa verticalmente integrata di un gestore indipendente per tali attività, dal momento che tale figura costituirebbe una sostanziale duplicazione del ruolo formalmente rivestito da Terna. Peraltro, si rileva che per società minori, quali le due società di trasmissione di energia elettrica nella titolarità del Gruppo A2A, i cespiti di proprietà delle quali non possano rappresentare per loro natura alcuna minaccia al rispetto del diritto ad un accesso indiscriminato all'infrastruttura di trasmissione, anche la figura del Responsabile di conformità, nonché l'adozione di un PdA paiono conservare natura meramente formale, e di poca sostanza.**

### ***Gli obblighi per i distributori di energia elettrica e gas naturale***

In attuazione delle prescrizioni di cui al comma 23.2 lett. c) del D lgs n. 93/11, relative ai poteri che devono essere conferiti al gestore nell'ottica di una sua piena indipendenza dall'impresa verticalmente integrata, l'Autorità prospetta un'integrazione dell'Allegato A alla 11/07.

A tale fine, il regolatore propone il riferimento alle indicazioni fornite nella nota interpretativa della Commissione, prevedendo che i poteri dell'impresa verticalmente integrata sul gestore debbano essere limitati alla predisposizione del piano finanziario e alla fissazione dei livelli di indebitamento e precisando che nell'ambito di tali strumenti fissati dall'impresa verticalmente integrata il gestore debba avere piena autonomia di azione, non debba subire interferenze nella sua attività operativa e, infine, debba disporre di risorse sufficienti per la manutenzione e lo sviluppo della rete.

In ragione della specularità della normativa europea per i due settori, l'Autorità propone che tale limitazione trovi applicazione per entrambi i settori stessi, sebbene per l'elettrico, con riguardo a tale aspetto, il comma 38.1 lett. c) del decreto lgs n. 93/11 non fornisca indicazioni specifiche.

**La lettura della nota interpretativa della Commissione rivela, ad avviso della scrivente, un profilo differente rispetto a quello prospettato nel documento. In particolare, quanto alla delimitazione dei poteri dell'impresa verticalmente integrata sull'operato del gestore, la Commissione rimanda all'art. 26 delle Direttive, che fa riferimento ai due aspetti del piano finanziario e del livello di indebitamento. La lettera della citata disposizione, peraltro ripresa dall'art. 23.2 lett. c) del decreto lgs n. 93/11, reca nello specifico quanto segue: “(...) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa (...) integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 37 paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; (...)”. Si ritiene, pertanto, che le disposizioni attualmente dettate dal TIU, sebbene meno esplicite al riguardo, risultino coerenti con il dettato della normativa primaria e non necessitino di integrazioni o modifiche.**

In analogia con quanto previsto dal comma 11.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, in ordine ad una maggior formalizzazione del ruolo del Gestore Indipendente, l'AEEGSI propone, inoltre, un'integrazione delle indicazioni che devono essere contemplate nello statuto sociale dei distributori, rispetto a quanto è già previsto che debba esservi indicato nel caso in cui l'operatore si avvalga della possibilità di nomina del GI descritta al comma 11.5 del TIU vigente.

**Tale proposta discende da una valutazione AEEGSI che non pare fondata sulle prescrizioni del legislatore. Si ritiene peraltro che laddove:**

- le procure intestate al gestore;
- la documentazione societaria riguardante la relativa nomina e il possesso dei prescritti requisiti di indipendenza, oltre che i complementari poteri in capo all'organo amministrativo

già attestino le misure promosse dall'impresa verticalmente integrata in ordine all'ottemperanza al TIU ed adeguatamente qualifichino il ruolo del Gestore, l'indicazione nello statuto di quanto prospettato costituirebbe una mera duplicazione.

Pertanto, nel caso della scrivente, anche i PdA predisposti dai Gestori ricordano la gran parte delle procedure aziendali approvate al fine sopra ricordato.

Si propone pertanto di ammettere che sia il singolo Gruppo a valutare se ritenga o meno necessaria l'integrazione prospettata delle indicazioni dettate dallo statuto.

In attuazione delle disposizioni di cui al comma 23.2 lett d) del decreto lgs n. 93/11, l'AEEGSI propone inoltre l'adeguamento del TIU alla prescrizione dell'estensione alle società di distribuzione dell'obbligo di nomina del responsabile di conformità, che potrà essere costituito quanto da un organo collegiale quanto da una singola persona, e dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza già previsti in materia per le omologhe figure già individuate per le società di trasporto gas e trasmissione di energia elettrica ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11.

Al riguardo, si ritiene che la proposta di estensione alla distribuzione dei requisiti di indipendenza del Responsabile di Conformità imposti per la trasmissione e il trasporto dalla deliberazione ARG/com 153/11 sia priva di fondamento, perché in alcun modo adombrata dal legislatore, e contestabile in quanto eccessivamente stringente. Si ritiene infatti che le previsioni delle Direttive del Terzo Pacchetto relative all'unbundling della distribuzione attestino che le disposizioni già introdotte dal TIU tutelino adeguatamente il diritto dei terzi all'accesso alle infrastrutture della distribuzione a condizioni non discriminatorie, rendendo inopportuna la commistione proposta dal regolatore tra le suddette disposizioni e quelle proposte per le due fasi a monte della filiera energia.

Si ritiene in particolare che non debba trovare applicazione per il Responsabile di Conformità della distribuzione la prescrizione per la quale tale figura non possa essere parte dell'impresa verticalmente integrata: si ritiene infatti che non possa essere considerata contrastante con gli interessi degli operatori terzi e del mercato la nomina di una figura non coinvolta nella gestione delle attività libere, dal momento che in quanto tale non avrebbe potere alcuno di interferenza con l'operatività delle infrastrutture di rete.

### ***Il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili***

L'art. 27 delle Direttive prevede che il gestore del sistema di distribuzione mantenga la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della propria attività, e impedisca che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. La nota interpretativa della Commissione, a titolo esemplificativo, prevede al riguardo che il personale operativo per la vendita non possa avere accesso privilegiato alle stesse<sup>1</sup>.

Il D.lgs. n. 93/11 non ha introdotto, per il settore del gas naturale, nuovi obblighi specifici rispetto a quanto già previsto dalle direttive, mentre al comma 38.2 lettera b), per il settore elettrico, prevede espressamente per i gestori di sistema di distribuzione, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che le informazioni concernenti le relative attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo non discriminatorio. Inoltre, il decreto prevede che l'Autorità vigili sul rispetto di tali disposizioni.

---

<sup>1</sup> "The rules on functional unbundling are supplemented with the obligation of DSOs to preserve the confidentiality of commercially sensitive information obtained in the course of carrying out their business, and with the obligation of DSOs to prevent information about their own activities which may be commercially advantageous being disclosed in a discriminatory manner. This means, for example, that personnel working for the supply business must not have privileged access to databases containing information that could be commercially advantageous, such as details on actual or potential network users (Article 27 Electricity and Gas Directives)."



In tale contesto, il documento prevede disposizioni applicabili alla generalità dei distributori di gas naturale e di energia elettrica indipendentemente dalla loro dimensione, nonché obblighi specifici applicabili alle imprese di vendita di energia elettrica operative nel mercato libero e nell'ambito del servizio di maggior tutela.

L'Autorità prospetta innanzi tutto l'introduzione di un obbligo per il Gestore indipendente di individuazione delle informazioni riservate gestite, distinguendole tra le tipologie: 1) informazioni commercialmente sensibili propriamente dette, che potrebbero creare un vantaggio all'impresa verticalmente integrata; 2) informazioni di tipo non strettamente commerciale, comunque relative all'attività del gestore (ad es quelle di natura tecnica sulle componenti della rete).

Per le informazioni di natura strettamente commerciale, l'Autorità propone il superamento delle attuali previsioni del TIU di cui all'articolo 15, con particolare riferimento alla tenuta di un registro per le richieste di accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata e alla nomina del garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili: le nuove disposizioni di separazione funzionale dovrebbero infatti garantire che l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili abbia luogo, tanto da parte dell'impresa verticalmente integrata, quanto da parte di terzi, tramite interfaccia unica, costituita, in prospettiva, dal SII. Nelle more della completa implementazione di tale sistema, la messa a disposizione delle informazioni in oggetto dovrebbe comunque avvenire in maniera non discriminatoria per tutti i richiedenti l'accesso. E' il gestore, anche tramite il responsabile della conformità, laddove previsto, a dover garantire il rispetto dei suddetti obblighi.

L'Autorità segnala, infine, che alla luce di quanto sopra sarebbe orientata a prevedere un divieto assoluto di accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata, se non tramite i canali disponibili a tutte le altre imprese di vendita.

**Con riguardo a tale ultima proposta del regolatore, si rileva che un simile divieto, se non meglio circostanziato, parrebbe eccessivo rispetto alle indicazioni del legislatore in quanto potrebbe impedire la gestione da parte della società capogruppo di attività quali l'amministrazione, il controllo di gestione, il servizio legale/regolazione che comportano la necessità di prendere visione, esaminare e dunque trattare dati di competenza del/dei gestore/i dei servizi a rete, senza che tali attività abbiano alcuna finalità commerciale.**

**Dal momento che si ritiene evidentemente rispondente agli obiettivi di tutela insiti nelle finalità del TIU, nell'interesse degli esercenti le attività libere terzi, che siano soltanto gli accessi ai dati commercialmente sensibili richiesti/attuati per finalità di natura commerciale a dover essere impediti, si ritiene che tale previsione possa trovare applicazione solo laddove gli accessi non siano inerenti alle prestazioni senza finalità commerciale, legittimamente regolate nell'ambito degli accordi infragruppo.**

**Del resto, come emerge dalla ricostruzione del contesto normativo di riferimento, nelle intenzioni del legislatore la cautela è evidentemente circoscritta ai soli interessi di natura commerciale.** Né l'AESSGI avrebbe fondata ragione per spingerla oltre.

Si precisa peraltro che, come formalizzato a codesta Autorità dai Gestori Indipendenti nei Rapporti Annuali relativi alle Misure adottate per l'Attuazione dei rispettivi Programmi degli Adempimenti (dapprima nelle fasi preparatorie dei documenti; da ultimo a seguito della relativa adozione), dal giugno di quest'anno il Gruppo A2A ha adottato due documenti (nella forma di Linee Guida) destinati ai dipendenti operativi nelle società soggette ad obbligo di separazione funzionale e/o esercenti attività in regime di monopolio (nonché nelle società che per loro conto operino) e ai dipendenti delle società di vendita di energia elettrica e gas, in merito ai comportamenti da adottare nella gestione dei dati commercialmente sensibili utilizzati nell'ambito delle relative mansioni, proprio nel rispetto delle finalità del TIU (nonché della legge 287/90), a tutela degli operatori terzi (non parte dell'impresa verticalmente integrata) rispetto ad un utilizzo discriminatorio delle informazioni suddette.

Per informazioni non strettamente commerciali ma comunque relative ad attività del gestore è invece proposta l'adozione di semplici obblighi di segregazione, sotto la responsabilità del gestore, consentendone l'accesso da parte dell'impresa verticalmente integrata o di terzi previa autorizzazione del gestore e a fronte di richieste motivate e opportunamente tracciate.

In sintesi, in tale ottica l'Autorità ritiene pertanto che il gestore debba:

- elencare le informazioni afferenti alle due tipologie di informazioni nonché i processi aziendali in cui tali informazioni sono generate e trattate;
- individuare nominativamente il personale coinvolto dell'impresa di distribuzione che può avere accesso alle suddette informazioni;
- stabilire regole per l'accesso alle banche dati o ai locali contenenti o in cui vengono gestite le suddette informazioni, al solo personale autorizzato;
- individuare modalità per la tracciatura delle richieste e le relative motivazioni da parte dell'impresa verticalmente integrata, limitatamente alle informazioni riservate, ma non commercialmente sensibili;
- verificare l'esistenza di apposite clausole nei contratti con i fornitori, sia terzi che facenti capo all'impresa verticalmente integrata, che garantiscano la non divulgazione delle informazioni riservate.

Relativamente a tali aspetti, l'Autorità precisa di ritenere possibile il superamento dell'obbligo inizialmente previsto dal TIU di separazione fisica delle banche dati del gestore rispetto a quelle dell'impresa verticalmente integrata, a favore di una separazione delle stesse di tipo semplicemente logico.

**Si osserva al proposito che se – come sembra evincersi dal testo del documento - le ulteriori misure proposte in materia di accesso ai dati commercialmente sensibili sono ritenute tali da consentire il superamento dell'obbligo di separazione fisica delle banche dati a favore di una separazione di tipo logico, al contrario cautele tanto stringenti non dovranno trovare applicazione per le imprese verticalmente integrate che abbiano attuato la separazione fisica delle banche dati, che tutela i venditori terzi dal rischio di utilizzo in modalità anticoncorrenziale delle informazioni commercialmente sensibili nella titolarità del distributore a mezzo di criteri ben più rigidi di quelli seguiti nell'ambito di una separazione delle banche dati che sia soltanto di tipo logico.**

**Si invita pertanto l'AEEGSI a prescrivere al riguardo misure di peso differente a seconda del contesto, per non penalizzare ingiustificatamente operatori per i quali la tutela dei terzi sia già garantita dalle disposizioni organizzative adottate in attuazione della delibera 11/07.**

Come più volte evidenziato in altre sedi, inoltre, si ribadisce al riguardo la necessità di prevedere quanto prima le opportune misure di ristoro dei rilevanti oneri economici sostenuti negli ultimi anni, da alcuni degli operatori regolati, per l'implementazione delle disposizioni relative alla separazione fisica delle banche dati imposte dal TIU al momento della prima pubblicazione, che soltanto oggi si ipotizza di rimuovere.

Nel ricordare che ancora nel novembre 2010, nell'ambito di un incontro con l'AEEGSI, il Gruppo A2A aveva esposto al regolatore le modalità seguite per l'attuazione delle previsioni in considerazione, fornendo indicazione dei costi complessivi di progetto all'epoca previsti, nonché degli importi già spesi, si rileva inoltre come il poderoso sforzo organizzativo profuso ai fini della realizzazione di una completa separazione ha peraltro comportato per gli operatori adempienti la necessità di adottare ulteriori misure a sostegno del progetto, per la riparazione dei disagi e dei disservizi conseguenti alla migrazione dei dati tra i sistemi interessati dall'operazione.

Tanto i costi diretti sostenuti per l'attuazione delle previsioni del regolatore, quanto quelli ingenerati dalle suddette criticità non sono stati ad oggi in alcun modo tenuti in considerazione o riconosciuti dall'Autorità, venendo a rappresentare, alla luce della nuova



**ipotesi normativa introdotta dal documento di consultazione, una immotivata disparità di trattamento rispetto agli operatori che detta separazione non hanno messa in opera.**

In attuazione di quanto prescritto dal legislatore nazionale all'art. 41 del decreto lgs n. 93/11, per quanto attiene alle imprese di vendita di energia elettrica operative sia sul mercato libero che sul vincolato, l'Autorità propone infine che si adottino procedure di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili analoghe a quelle previste a carico dei gestori di sistemi di distribuzione.

**Le proposte illustrate nel documento per la consultazione equivarrebbero, sostanzialmente, ad una estensione delle norme di separazione funzionale all'interno delle società di vendita, non supportata dal quadro normativo.**

L'Autorità intende evidentemente porsi nelle condizioni di poter agevolmente vigilare sul rispetto dell'obbligo di non discriminarietà: ragionevolmente, l'esercizio di tale potere di vigilanza sarà per il regolatore più semplice in presenza delle misure prospettate. Peraltro, il fatto stesso che il venditore abbia la possibilità di tradire la prescrizione normativa più blanda che questa nota propone di suggerire all'AEEGSI (si veda nel seguito) non deve né può significare che lo faccia: tanto più se si ricorda che il regolatore e l'Agcm già dispongono, ai sensi della Legge n. 481/95, di ampi poteri di intervento ai fini dell'accertamento della congruità alle disposizioni normative dei comportamenti agiti.

La divulgazione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili (quanto letteralmente prescritto dalla citata disposizione) potrebbe essere garantita più semplicemente eventualmente imponendo al venditore di rendere accessibili le informazioni legittimamente (in attuazione della Legge n. 125/07) detenute con riferimento alla maggior tutela a condizioni equivalenti alle imprese concorrenti per i servizi di vendita al libero, qualora utilizzate per i servizi di vendita al libero gestiti dalla società stessa. Questo in analogia con quanto previsto dalla legge 287/90 per le attività gestite in regime di monopolio da gruppi verticalmente integrati.

Ad integrazione di quanto sopra, e a maggiore garanzia per le parti terze, si potrebbe prevedere per l'impresa verticalmente integrata, oltre che in capo alla società di vendita, l'adozione di codici comportamentali (del tipo di quelli implementati dal Gruppo A2A, sopra ricordati), linee guida, procedure e processi distinti per i due mercati.

### ***Gli obblighi in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione***

Come dall'AEEGSI stessa ricordato, il comma 26.3 delle Direttive impone ai gestori dei sistemi di distribuzione che appartengono ad un'impresa verticalmente integrata il divieto di creare confusione nella loro politica di comunicazione e marchio tra l'attività di distribuzione e l'attività di vendita, così da evitare che quest'ultima risulti avvantaggiata dall'integrazione.

Il documento evidenzia che dovrebbe trovare applicazione al riguardo quanto indicato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per la quale il divieto imposto deve essere interpretato nel senso di proibire al distributore di adoperare non soltanto gli stessi marchi e le medesime insegne dell'impresa di vendita appartenente al medesimo gruppo societario, ma anche qualunque altro segno distintivo che contenga elementi visivi, fonetici e concettuali idonei a creare un'associazione con il ramo di vendita dell'impresa verticalmente integrata. Ciò in quanto simile associazione darebbe alle imprese di vendita verticalmente integrate un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti nei mercati di fornitura, vantaggio che le richiamate direttive intendono rimuovere a favore della maggiore apertura e competitività dei mercati energetici.

Il comma 23.4 del decreto lgs n. 93/11 recepisce la citata norma comunitaria per il settore del gas naturale prevedendo l'obbligo in capo ai gestori di conformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità.

Per il settore elettrico, il comma 38.2 del decreto, oltre ad attuare la norma, prescrive unicamente un compito di vigilanza dell'Autorità sul rispetto della disposizione.

Inoltre, per tale ultimo settore, il comma 41 del decreto lgs n. 93/11 impone in capo agli esercenti il divieto di creare confusione nelle loro politiche di comunicazione e di marchio tra l'attività di vendita ai clienti del mercato libero e quelli in maggior tutela, prescrivendo contestualmente all'Autorità di adottare i provvedimenti necessari affinché le società non possano trarre un vantaggio competitivo dallo svolgimento di entrambe le suddette attività.

Per il settore del gas naturale il documento propone pertanto l'obbligo di completa separazione dei due marchi e delle relative politiche di comunicazione per i distributori e per i venditori.

Con riferimento al settore dell'energia elettrica, alla luce delle prescrizioni sopra riportate l'Autorità propone di introdurre l'obbligo di una separazione completa dei marchi e delle relative politiche di comunicazione, in maniera tale da non ingenerare confusione l'attività di distribuzione e l'attività di vendita, ma anche – nell'ambito dell'attività di vendita – tra l'attività di vendita al mercato libero e l'attività di vendita al mercato in maggior tutela, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte nell'ambito del medesimo soggetto giuridico.

In tale quadro, per entrambi i settori solo uno tra i soggetti interessati potrà continuare ad utilizzare il marchio "storico". Il documento prospetta che in questo caso, qualora non siano le attività di vendita ad assumere una nuova politica di comunicazione e di marchio diverso da quello storico, come è presumibile, si potrebbero protrarre maggiormente nel tempo le diverse forme di tutela, tra cui quelle di prezzo, previste in particolare per i clienti di minori dimensioni.

**Relativamente alle misure prospettate, si osserva come le disposizioni legislative non richiedano una effettiva diversificazione dei marchi, limitandosi ad imporre che le politiche di marchio e comunicazione non creino confusione nel cliente finale.**

**Pertanto, se per il settore del gas naturale l'AEEGSI viene espressamente investita di poteri di natura regolatoria, per il settore dell'energia elettrica le sono attribuiti unicamente poteri di vigilanza.**

**Con più particolare riferimento ai dettagli delle proposte al riguardo contenute nel documento, si rileva inoltre quanto segue.**

**In merito alla proposta di brand unbundling per le attività di vendita e distribuzione, stante la mancata indicazione di tempistiche di riferimento per l'attuazione delle previsioni delle Direttive da parte del legislatore nazionale, almeno per quanto attiene al settore della distribuzione del gas naturale si rileva che sarebbe opportuno prevedere che l'attuazione delle misure che saranno prescritte possa avvenire soltanto a chiusura della stagione delle gare per la riassegnazione del servizio, che determinerà una profonda trasformazione degli assetti di governance, come pure – è presumibile - una razionalizzazione del numero degli operatori. Diversamente, infatti, gli operatori sarebbero chiamati a sostenere costi di gestione della separazione del marchio che potrebbero rivelarsi del tutto inutili rispetto alla finalità della tutela degli interessi delle attività di vendita non integrate.**

**Con riferimento al tema del brand unbundling per le attività di vendita di energia elettrica nel mercato libero e ai clienti finali in regime di maggior tutela, si rileva che, in assenza di obblighi di separazione societaria (non prevista dal legislatore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 125/07, di conversione del DL 73/07), seppure si adottassero le misure prospettate nel documento, tutti i documenti della società di vendita che integri entrambi i servizi recherebbero, oltre al marchio individuato per l'esercizio dell'attività nel regime di tutela, anche il riferimento alla ragione sociale dell'operatore. Tale circostanza andrebbe evidentemente a limitare fortemente l'efficacia della misura proposta, che determinerebbe, a fronte di scarsi o più verosimilmente nulli benefici per la concorrenza, comunque la necessità per l'operatore di sostenere gli oneri necessari per l'adempimento.**

**Pertanto, si osserva come la finalità che il legislatore persegue risulti già tutelata dalle misure adottate in attuazione delle prescrizioni di cui alla deliberazione AEEGSI n. 272/07,**

pubblicata dal Regolatore proprio in esito alle determinazioni di cui alla citata Legge n. 125/07. Quanto proposto costituirebbe pertanto una duplicazione di disposizioni vigenti, di scarso valore aggiunto e piuttosto onerosa da implementare.

Da ultimo, in merito a quanto indicato al punto 11.13 del documento, per cui, qualora non siano le attività di vendita ad assumere una nuova politica di comunicazione e di marchio, la necessità di mantenere in essere le diverse forme di tutela, tra cui quelle di prezzo, potrebbe protrarsi nel tempo, si rileva che risulta poco chiaro come tale misura potrebbe trovare applicazione, in uno scenario nazionale in cui non necessariamente tutte le imprese verticalmente integrate si muoveranno nello stesso modo. Peraltro, tale proposta, che potrebbe determinare il protrarsi per maggiore tempo della permanenza dei punti di prelievo relativi ai contratti intestati ai clienti finali in maggior tutela in capo all'operatore "incumbent", per quanto probabilmente intesa a tutela dei clienti finali, parrebbe d'altro canto contrastare con gli obiettivi di sviluppo del mercato libero e gli interessi dei venditori non integrati.

Ancora, si osserva come la portata della misura risulti difficilmente comprensibile, non essendo stata al momento definita la prevista durata dei regimi di tutela.

Nel complesso, si ritiene, quindi, opportuna una revisione dei principali orientamenti illustrati dall'AEEGSI in un'ottica di maggiore adesione al dettato normativo e di minor impatto sugli assetti degli operatori, al fine di evitare l'introduzione di nuovi adempimenti onerosi ma sostanzialmente inefficaci o non necessari.